

# La violenza di genere: responsabilità nella rete dei saperi

Fai clic per aggiungere del testo

# una premessa generale sul concetto di rispetto

---

- La società ha tre modi per modellare gli individui portandoli a meritare rispetto o a non ispirarne
  - 1) Attraverso la crescita personale, sviluppando abilità e competenze
  - 2) La cura di sé
  - 3) Dare agli altri

(Richard Sennet “ Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali” )

# andare oltre lo scontato

---

- Quando diciamo che la violenza è una forma di mancanza di rispetto alla dignità dell'altro, in realtà mina qualcosa di profondo che ha a che fare con la cura di sé, il rapporto futuro con gli altri, la consapevolezza delle proprie competenze.
- Per riconoscere la violenza soprattutto nelle relazioni intime, bisogna avere consapevolezza che è un fenomeno che ha a che fare con la intimità della persona, ma anche con la sua rappresentazione sociale.

# La rappresentazione sociale di un problema condiziona direttamente le politiche

---

Quando si parla di politiche che rispondono ad un problema sociale, come è il caso della violenza di genere, è utile partire da un'impostazione 'pragmatica', tenendo presente che

*“un problema sociale nasce solo quando la gente guarda allo stato delle cose in un modo particolare, e precisamente con il desiderio di un suo miglioramento” (C. Lindblom).*

**Questo modo concreto di guardare alle politiche consente, nell'analisi e nella ricostruzione delle pratiche adottate dai differenti attori, di tenere insieme l'intervento pubblico, le relazioni informali e quelle formali, le risorse tacite, oltre quelle esplicite, così da poterne valutare gli effetti reali, sia positivi sia negativi, in funzione di un loro miglioramento.**

# La rete non è un concetto banale chiama in causa le politiche

---

Quando si parla di politiche (*policy*), ci si riferisce ad “*un insieme di intenzioni e di atti volti a risolvere un problema sentito come rilevante da molti*”. In questo senso, una politica si concretizza in un processo che include:

- A. una serie di cause collegate tra loro in modo non lineare;
- B. una fitta rete di attori, ciascuno con i suoi interessi e la sua cultura;
- C. un elenco di possibili interventi, spesso riferiti a pratiche già sperimentate in altre situazioni, che a volte hanno mostrato efficacia (le buone pratiche);
- D. una serie di proposte, caratterizzate da diverse combinazioni di costi e benefici;
- E. una successione di decisioni adottate in ambiti istituzionali e non;
- F. un insieme di indicatori per il monitoraggio degli effetti, che consenta di capire se la politica ha raggiunto gli obiettivi per cui è stata ideata.

# Responsabilità, saperi,reti.

## Il punto di vista dei Centri Antiviolenza

---

- I Centri Antiviolenza sono luoghi dell'accoglienza. Sono però anche luoghi in cui si costruiscono saperi, progettualità, speranze e competenze. Sono “laboratori sociali” in cui si sperimentano relazioni virtuose e azioni di prevenzione e formazione attraverso interventi locali e territoriali mirati.
- Il *servizio* dell'accoglienza, diventa *politica* attraverso la costruzione di un *patto* con la donna accolta e con tutti i soggetti coinvolti nella rete territoriale, messa in movimento dai Centri per rispondere ai bisogni della donna.

# I presupposti per un'efficace rete nella cultura dei centri antiviolenza

---

- **adottare un linguaggio comune** .

L'uso di un linguaggio comune permette di condividere più facilmente una prospettiva comune nelle azioni di contrasto alla violenza, di adottare linee operative condivise e di definire procedure condivise tra differenti organismi, anche attraverso protocolli di intesa e/o l'avvio di progetti inter-istituzionali -essere disponibili a reticolare, cioè creare agganci tra forze diverse che -pur mantenendo la loro autonomia e specificità-perseguono insieme precisi obiettivi comuni. Lavorare in rete significa, per ogni operatore, creare sinergie, integrare le proprie competenze, accrescere la conoscenza del proprio territorio per raggiungere un obiettivo comune

- **utilizzare una metodologia integrata di presa in carico** da parte di tanti servizi che deve sempre prevedere un unico progetto di uscita dalla violenza condiviso con la donna e nel rispetto della sua autodeterminazione

- **salvaguardare l'autonomia e l'autoregolazione dei singoli soggetti di rete**

# Dai centri Antiviolenza alla rete

---

- Non esistono modelli organizzativi predeterminati all'interno di una rete efficace, questo implica un alto senso di responsabilità rispetto ai servizi, di fiducia e disponibilità reciproche, di una costante attività di confronto e verifica. Ruoli e funzioni, gradi diversi di responsabilità, si adattano ai tempi, alle necessità ed alle emergenze delle donne.
- L'approdo al Centro Antiviolenza rappresenta per le donne l'incontro con un luogo riconoscibile, vicino alla "buona" normalità della vita quotidiana, e quindi poco identificabile come spazio dedicato al disagio.
- **Tutta la rete dovrebbe avere questo parametro di riferimento alla normalità**



La Regione Emilia Romagna, con la legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere", dedica il titolo V "Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere"

---

### **Attori della rete di prevenzione**

**enti istituzionali**: Regione, Comuni, Città Metropolitana, Province, Unioni di Comuni, (in particolare attraverso: Servizi sociali territoriali, Centri per le famiglie, Centri per stranieri, Centri donne, Servizi o Istituzioni per le Pari Opportunità, Servizi di mediazione culturale, Servizi educativi, Centri di documentazione educativa, Polizia municipale, ecc.), Aziende per i servizi alla persona, Aziende sanitarie e ospedaliere (in particolare attraverso: Pronti soccorso, U.O. Ospedaliere di ostetricia e ginecologia, Servizi di cure primarie, Servizi di medicina legale, Consulenti familiari compresi Centri LDV per il trattamento degli uomini autori di violenza), **Uffici Scolastici Territoriali**, Forze dell'Ordine, Tribunali e Procure, **Ordini professionali, Università, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.**

**soggetti privati**: associazioni di promozione sociale, associazioni non governative, associazioni di volontariato che, con la propria azione, contribuiscono a prevenire la violenza , **soggetti operanti nel campo della comunicazione e dei mass media, mondo dell'associazionismo anche ricreativo e sportivo**, organizzazioni sindacali e datoriali.

## Azioni di formazione continua

---

Si individuano tra le azioni di formazione continua:

**a) Azioni di formazione continua di tipo multidisciplinare mono e multiprofessionale, con particolare attenzione anche alle tematiche della transcultura dirette a figure professionali operanti in contesti che si occupano di contrasto alla violenza di genere (operatori/operatrici dei servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, mediatori/trici culturali, operatrici dei centri antiviolenza e delle strutture di ospitalità).**

**Obiettivo:** realizzare una formazione professionale specifica su tre aree:

- 1) riconoscimento del fenomeno della violenza;**
- 2) presa in carico della donna e dell'uomo autore della violenza;**
- 3) accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.**

## Strumenti di prevenzione

---

**Protocolli tra gli attori della rete e piani di attività specifici (di durata annuale o triennale) sulla prevenzione primaria e secondaria, che realizzano interventi integrati tra servizi e settori, inclusi protocolli con gli Uffici scolastici per l'inserimento di moduli formativi contro la violenza e gli stereotipi di genere.**

**Accordi tra le parti sociali per prevenire e contrastare fenomeni di molestie e violenze sui luoghi di lavoro**

**Introduzione da parte degli enti coinvolti nella prevenzione della violenza di genere, di modifiche ai propri regolamenti in materia di pubblicità, integrandoli con clausole che prevedono l'accettazione da parte dei gestori di modelli di comunicazione rispettosi della giusta rappresentazione delle donne nei media e nella pubblicità, conformemente ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale.**

**Diffusione nel linguaggio di forme femminili per titoli professionali o ruoli ricoperti da donne.**

**Campagne di comunicazione on line e off line.**

**Eventi culturali di sensibilizzazione.**

**Laboratori formativi nelle scuole e promozione dell'educazione al rispetto delle differenze.**

**Rendicontazione e valutazione delle attività di prevenzione.**

**Bilanci di genere.**

**Ricerche mirate all'approfondimento delle dimensioni dei fattori di rischio e dei gruppi maggiormente esposti, a partire dall'indagine ISTAT sulla violenza di genere.**

## Prevenzione terziaria o protezione

---

**La prevenzione terziaria o protezione consiste nelle azioni e negli interventi che seguono alla richiesta di aiuto della donna che subisce violenza o alla rilevazione di situazioni di violenza. Prevedono l'accesso ed un primo ascolto competente ed efficace, la valutazione del rischio che essa corre, dell'offerta dei servizi più appropriati presenti sul territorio e degli strumenti anche giuridici a sua disposizione, finalizzati ad una sua immediata messa in sicurezza. Consiste cioè in tutte quelle azioni e programmi che, collocando la donna al centro degli interventi e servendosi di un approccio olistico e di un metodo di lavoro a rete, sono finalizzate alla costruzione e condivisione di un nuovo progetto di vita e di uscita dalla violenza. Consiste, altresì, nelle azioni e interventi rivolti agli autori della violenze e finalizzati alla loro immediata interruzione.**

**Gli attori della rete di protezione, istituzionali e associativi, sono i medesimi della rete di prevenzione**

# In Emilia Romagna strumenti di integrazione delle reti e delle politiche ( dopo le Linee Guida del 2013 ):

---

- L.R. 6/14 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e in particolare, l’art. 5 sul contrasto della violenza di genere, l’art.14 “Centri antiviolenza” e l’art. 15 “Case rifugio e soluzioni abitative temporanee”;
- il “Piano Regionale contro la violenza di genere”, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;
- **DGR 1193 del 2.8.2017 “ ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI COMUNI ED UNIONI DI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E DI CASE RIFUGIO, DEL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (ART. 5 E ART. 5BIS COMMA 2, D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93 CONVERTITO IN LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119).**

# Cattivi esempi di reti nazionali inefficaci

---

Nella legge di riforma del codice penale, approvata il 14 giugno 2017, si prevede l'introduzione di un nuovo articolo: il 162 ter, che prevede l'estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. Uno di questi reati è lo stalking.

Senza il consenso della vittima l'imputato potrà estinguere il reato pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate.

Si presume inoltre che la legge sia estesa a tutti i reati contro la persona che prevedono una pena di 4 anni di condanna.

Un'assurdità di una gravità assoluta, peraltro, in totale contrasto anche con la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge n.77 del 2013.

# Marzo 2017 sentenza della Corte di Strasburgo

---

**La sentenza della prima sezione della Corte di Strasburgo sul caso Talpis . Lo Stato italiano è stato condannato per non aver adempiuto al suo obbligo di “protezione delle donne vittime di violenza domestica” violando gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di non discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU aggiornamento 2010) .**

# Cosa è successo?

Una cittadina moldava, residente in Italia dal 2011, ha sostenuto di essere stata vittima, insieme ai figli, di maltrattamenti in famiglia ripetuti nel tempo. La donna ha richiesto l'intervento dei carabinieri, e sostenuto di non essere stata informata della possibilità di presentare una denuncia e di mettersi in contatto con un centro per le donne vittime di violenza. Poi si è recata al pronto soccorso per le lesioni dovute alle percosse ricevute dal marito, e che dopo tre ore di attesa ha desistito. Dopo una delle ripetute aggressioni, ha trovato rifugio nella cantina di casa. La donna ha cercato di chiedere di nuovo aiuto all'esterno, rivolgendosi a una pattuglia di poliziotti che si è limitata a identificarla secondo le procedure e a invitarla a rincasare. Successivamente la donna ha deciso di abbandonare l'abitazione ed è stata accolta da un centro antiviolenza. Tuttavia, per mancanza di fondi, il centro non ha potuto ospitarla per un lungo periodo. La donna è riuscita in seguito a sporgere denuncia nei confronti del marito, ma le sue dichiarazioni sono state modificate in un secondo momento, con un'attenuazione della gravità dei fatti. Il pubblico ministero ha deciso allora di archiviare le indagini per il reato di maltrattamenti perché lo svolgimento dei fatti risultava incerto. Nella notte del 25 novembre 2013 la donna si è trovata a chiedere invano l'ennesimo intervento dei carabinieri a causa di una nuova lite con il marito, che ha poi ferito la donna e ucciso il figlio che aveva provato a proteggerla.



# Nessuno ha fatto quello che convenzioni e norme prescrivono

---

**Secondo la Corte di Strasburgo, che ha accolto il ricorso della donna, le autorità italiane hanno dimostrato di non essere state diligenti e di essersi sottratte all'obbligo positivo di proteggere la vita della donna e di suo figlio con palese violazione dell'art. 2 della CEDU.**

**La Corte, inoltre, insiste sull'assenza di diligenza dello Stato italiano, anche in relazione al trattamento delle denunce per violenza domestica. I giudici europei richiamano la Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati membri di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale. Pertanto la Corte ha ritenuto che, anche nel trattamento giudiziario del contenzioso delle violenze contro le donne, i giudici italiani non abbiano saputo gestire il procedimento penale correttamente risultando passivi e che in questo modo non sono state soddisfatte le esigenze espresse dall'art. 3 della CEDU.**

**Infine, anche l'art. 14 della CEDU è stato violato in combinato disposto con gli art. 2 e 3: le omissioni della autorità italiane hanno discriminato la vittima in quanto donna violando il divieto di discriminazione.**

**Il risarcimento a cui è stata condannata l'Italia per il danno morale subito dalla vittima è di 30mila euro.**

# Qualcosa si muove

---

La Corte d'appello di Messina ha condannato i magistrati che lasciarono libero di agire un marito violento, denunciato 12 volte dalla moglie, da cui si stava separando, Marianna Manduca, poi assassinata dall'uomo dieci anni fa a Palagonia (Catania). Secondo i giudici ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei magistrati che, dopo i primi segnali di violenza da parte del marito, non trovarono il modo di fermarlo. Sarà la Presidenza del Consiglio dei ministri a dovere risarcire 260 mila euro ai tre figli di Marianna Manduca.

# Qualcosa si muove

---

Il **Consiglio superiore della magistratura** nella seduta di Plenum del 27 luglio 2017 ha approvato all'unanimità un'importante delibera di Settima Commissione per promuovere un monitoraggio negli Uffici giudiziari «per l'individuazione di **buone prassi in materia di indagini sulla violenza di genere** e la previsione tabellare di sezioni specializzate». Si tratta di assicurare **specializzazione, tempestività e coordinamento con le forze dell'ordine e la Rete sociale e territoriale nella repressione e nella prevenzione della violenza di genere**. Tali attività confluiranno in **un'iniziativa nel mese di ottobre** con il coinvolgimento oltre che dei magistrati impegnati negli uffici giudicanti e requirenti, anche dell'avvocatura, della Scuola Superiore della Magistratura e delle associazioni antiviolenza, proprio per promuovere una cultura condivisa nella tutela delle vittime».

# Il Nuovo Piano strategico 2017-2020 riuscirà a mettere a regime le diverse responsabilità ?????

Presentata la bozza il 4 settembre:

- Ambito della prevenzione:

“..... Il Piano riconosce nella formazione professionale, corretta, continua e capillare, uno degli strumenti fondamentali di prevenzione della violenza e di effettiva protezione, nell’ambito di un sistema di rete “multi – agenzia”. Questa attività formativa deve assumere caratteri permanenti in quanto rappresenta uno snodo fondamentale per la capacità di risposta dei servizi di supporto generale (art. 20 Cdl), ma anche lo strumento principale per favorire l’integrazione e l’abitudine al lavoro congiunto, di rete, di tutti gli operatori coinvolti, attraverso un mutuo scambio di esperienze, prassi e metodi di lavoro dei servizi dedicati/specializzati (Centri antiviolenza). ....”

.....Il Ministero della Salute contribuirà alla formazione delle operatrici e degli operatori attivi per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, anche attraverso la diffusione del Progetto formativo sviluppato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (“Un programma di formazione per operatrici sanitarie/operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne”, sperimentato nel 2015/2016 in 4 Regioni ).....

**-AMBITO PROTEZIONE E SOSTEGNO :**

....” **Il Percorso per le donne che subiscono violenza** dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino all’accompagnamento/orientamento delle stesse, se consenzienti, ai servizi specialistici e generali presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita. Le Linee guida nazionali, una volta approvate saranno recepite dalle Aziende sanitarie e ospedaliere che al loro interno abbiano un Pronto Soccorso...In relazione alla previsione dell’art. 25 della Cdl, relativa a “Centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali”, il Servizio sanitario nazionale e le Regioni potranno, in applicazione anche dell’art.24 della stessa Cdl nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevedere tali servizi nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto...come evidenziato dall’OMS (2016), le strutture specialistiche del Sistema Sanitario Nazionale dovranno rafforzare le risposte del sistema sanitario, garantendo uno specifico sostegno alle donne che presentano patologie connesse alla violenza subita. ....

## AMBITO PERSEGUIRE E PUNIRE :

- .....ribadire la regola secondo cui i Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali debbano prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee (ad esempio delitti commessi in danno di soggetti deboli, delitti di femminicidio, ecc.). Tali criteri organizzativi varranno anche per le Corti di appello.....
- ...Il livello della *governance* territoriale è individuato nelle “reti territoriali antiviolenza”, comunque denominate, che garantiscono, negli ambiti territoriali di riferimento, il raccordo operativo e la comunicazione tra tutti i servizi generali e specializzati che operano nel campo della prevenzione, protezione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne (Centri antiviolenza, Case Rifugio, Servizi sociali e sanitari territoriali, Forze dell’Ordine, Magistratura, Presidii ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti qualificati del terzo settore, servizi per il lavoro.....

**LINEE GUIDA NAZIONALI  
PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E ASSISTENZA SOCIO-  
SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA**

**(in attuazione dell'art.1 commi 790 e 791, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge di stabilità 2016)**

**Il "Percorso per le donne che subiscono violenza", dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.**

---

Ogni attore della rete anti violenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.

Gli attori della rete dovranno stipulare protocolli d'intesa territoriali specifici e strutturati che individuino interventi comuni e condivisi per tutte le fasi del Percorso.

Le Regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in materia di tutela alla salute ai sensi dell'art. 117 Cost., devono adoperarsi affinché le Aziende sanitarie e ospedaliere diano puntuale attuazione alle presenti Linee guida nazionali.



# Aziende sanitarie

---

Le Aziende sanitarie locali, firmatarie dei protocolli d'intesa con gli attori della rete antiviolenza territoriale, anche attraverso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono adoperarsi affinché, nel prestare assistenza sanitaria a donne e figlie/i minori vittime di violenza assistita, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle presenti Linee guida nazionali.

---

**Dovranno di conseguenza impegnarsi a:**

- **Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico che prevedano l'articolazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale;**
- **Garantire una regolare e continua attività di formazione e aggiornamento del personale, partecipando alla progettazione e alla organizzazione di moduli formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni, a partire dal proprio territorio;**
- **Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;**
- **Avviare il monitoraggio del fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di dimissione);**
- **Effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, con eventuale avvio di azioni di miglioramento.**

# Ruolo della formazione continua nelle Aziende Sanitarie della provincia di Ferrara

---

Nel 2016/2017:

- . Ottobre 2016 4 sessioni di formazione/aggiornamento alla rete di emergenza-urgenza
- . Da ottobre 2016 a marzo 2017 due laboratori di 10 incontri coordinati dal Teatro OFF e dalla Scuola di performance attoriale Fonè con presenze multiple di esperti, rivolti a operatori sanitari territoriali
- . In programmazione per ottobre/novembre 2017 un laboratorio per referenti della accoglienza delle Case della Salute

## Torniamo all'inizio...reti...procedure...protocolli...hanno bisogno di consapevolezza culturale comune

---

Per riconoscere e affrontare la violenza di genere bisogna avere consapevolezza che agisce perché è ancora forte una disparità di poteri.

Che il potere degli uomini sulle donne sia parte essenziale dei conflitti in corso, nell'immaginario contemporaneo è ben illustrato dal successo della serie tv "Il racconto dell'ancella". Il romanzo di Margaret Atwood, da cui è tratto, fu pubblicato nel 1985, dopo la forza travolgente del femminismo di terza ondata. Il sistema coatto della distopia della Atwood è molto efficace nel mostrare la protervia di chi non rinuncia al proprio potere.

La distopia, per definizione amplifica gli aspetti negativi di un determinato periodo storico e mostra come la loro accettazione e sottovalutazione possa effettivamente portare a terrificanti conseguenze. Il fine ultimo di questo genere letterario è la **riflessione sul presente, sulla contemporaneità e sulle singole scelte quotidiane che possono influire, positivamente o negativamente, sul mondo.**

# **La rateta que escombrava l'escaleta (La topolina che scopava la scala) un vecchio racconto popolare catalano in rima.**

**C'era una volta una topolina che scopava le scale di casa e cantava:**

**"tralará larito pulisco la mia casetta, tutti giorni le stesse faccende, tralará larito pulisco la mia casetta". All'improvviso mentre scopava trovò una moneta per terra. "Che fortuna ho avuto!" dice la topolina- " Cosa mi compreró? Ci sono: comprerò caramelle. No, no perché mi sporcheranno denti". Continuò a pensarci su, "Che mi comprerò? Ci sono: mi comprerò un nastro rosa". La topolina andò al negozio, comprò il nastro rosa, se lo mise sulla coda e si sedette sulla porta di casa. Dopo poco passò di lì un cane che, vedendo la topolina così elegante le disse: "Topolina, topolina ma che carina che sei. Vuoi sposarti con me?"**

**"E la notte che farai" Chiese la topolina."Bau, bau, bau!" disse il cane. "No, no, così mi spaventerai". E il cane se ne andò abbaiano di rabbia.**

**Poco dopo arrivarono altri mille pretendenti e a ciascuno lei ripeteva sempre le stesse domande " La notte che farai? "**

**Ma l'asino ragliava, il gallo faceva chicchirichì, il grillo friniva....Alla fine arrivò un gatto, bellissimo seduttore , lui faceva Miao. La topolina cadde in estasi " sei tu, sei tu il mio amore. Ti sposo".**

**Gli amici della topolina cercarono di dissuaderla " Sei pazza ti mangerà" ma la topolina era convinta del suo amore " No, lui mi ama, con me sarà diverso, non mi mangerà, ne farò un gatto che mangia verdure".**

**Si sposarono. Un minuto dopo le nozze, il gatto le si avvicinò .....e se la mangiò.**